

OGGETTO: Pratica n. 183/VV/2019 - Quesito formulato dal dott. XXX, magistrato del Tribunale di Sorveglianza di XXX, in ordine a quale magistrato sia legittimato a presiedere il collegio nel caso in cui il Presidente f.f. del Tribunale di Sorveglianza (nominato in base alla previsione delle tabelle) ed un magistrato più anziano, appartenente ad altro ufficio di sorveglianza del distretto, si trovino contemporaneamente a formare il collegio.
(delibera 10 aprile 2019)

Il Consiglio

- letto il quesito posto in data 2 febbraio 2019 da parte del dott. XXX, magistrato di Sorveglianza all'Ufficio di Sorveglianza di XXX;
- letto l'art. 70, comma 5, della legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario);
- letta la delibera prot. n. 14526/2013, assunta dal Consiglio nella seduta del 17 luglio 2013, relativa alla risposta a quesito formulato dal presidente facente funzioni del Tribunale di Sorveglianza di XXX nella pratica n. 504/VV/2013:

OSSERVA

Con il quesito di cui in premessa il dott. XXX rappresenta che è attualmente vacante l'incarico di presidente del Tribunale di Sorveglianza di XXX e che, in base alla tabelle in vigore nell'ufficio, tale funzione verrà temporaneamente <<svolta dal magistrato di sorveglianza più anziano in servizio presso l'ufficio di sorveglianza "distrettuale">>. Non è però chiaro, ad avviso del dott. XXX, chi presiederà i collegi in tale periodo di *vacatio* dell'incarico presidenziale: *"poiché tuttavia in altro ufficio di sorveglianza del distretto è in servizio altro magistrato più anziano non è chiaro se, allorché il presidente f.f. e detto magistrato più anziano si trovino contemporaneamente a formare il collegio, debba presiedere il primo oppure il secondo"*.

Ciò premesso, il caso è regolato dall'art. 70, comma 5, della legge n. 354/1975, norma modificata dall'art. 22 della legge n. 633/1986 e che così recita: *"i provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4"*.

La nozione di *"ordine delle funzioni giudiziarie"* è stata intesa da questo Consiglio, nella citata delibera n. 14526/2013, come riferita alla *"anzianità nell'effettivo svolgimento delle funzioni"*: *"il riferimento della normativa primaria all'ordine nelle funzioni giudiziarie per la scelta del supplente, richiama, chiaramente, la volontà legislativa, in un settore caratterizzato dalla particolare specializzazione di privilegiare il magistrato dotato di adeguata ed idonea esperienza nello svolgimento specifico delle funzioni in quella materia"*. Di conseguenza, la risposta data a quesito corrispondente a quello qui oggetto è stata la seguente: *"la presidenza del collegio del Tribunale di Sorveglianza, in caso di impedimento o assenza del presidente titolare, spetta al magistrato in servizio presso l'ufficio che ha maggiore anzianità nelle funzioni di sorveglianza e, a parità di funzioni, maggiore anzianità di servizio"*.

Il Consiglio ritiene di non doversi discostare da tale risposta a quesito. Invero, la nozione (non particolarmente felice) di *"ordine delle funzioni giudiziarie"* non si presta ad altra ragionevole chiave di lettura: le funzioni giudiziarie intese in senso ampio, ossia riferite all'esercizio di qualsiasi funzione giudiziaria, coincidono con l'anzianità di servizio, ossia con il criterio che il legislatore del

1986 menziona in via subvalente rispetto a quello sopra indicato, sicché la norma avrebbe irragionevolmente indicato in diverso ordine due criteri tra di loro uguali; le qualifiche di magistrato d'appello o di magistrato di cassazione, oggi corrispondenti al conseguimento di una determinata valutazione di professionalità, sono cosa differente da un determinato ordine nello svolgimento delle “*funzioni giudiziarie*”, tanto più che la stessa legge n. 663/1986, al successivo art. 23, ha utilizzato, a tutt'altro fine, la specifica terminologia di magistrato d'appello e di magistrato di cassazione¹. Inoltre la soluzione già fatta propria dal Consiglio nel 2013 è coerente con la più realistica finalità della norma: privilegiare chi abbia conseguito una maggiore esperienza nell'esercizio di funzioni specializzanti quali quelle di magistrato di sorveglianza.

Pertanto, si

delibera

di rispondere al quesito di cui in premessa nei termini seguenti: la presidenza del collegio del Tribunale di Sorveglianza, in caso di impedimento o assenza del presidente titolare, spetta al magistrato in servizio presso l'ufficio che ha maggiore anzianità nelle funzioni di sorveglianza e, a parità di funzioni, maggiore anzianità di servizio.

¹ Il suddetto art. 23 della legge n. 663/1986 ha introdotto l'art. 70 bis nella legge n. 354/1975, prevedendo al comma primo che “*le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza sono conferite a un magistrato di cassazione o, per i tribunali istituiti nelle sezioni distaccate di corte d'appello, a un magistrato d'appello*”.